

DIRETTIVA 93/18/CEE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1993

che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che la direttiva 92/32/CEE del Consiglio⁽²⁾, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE⁽³⁾, sostituisce il termine «teratogeno» con «tossico per il ciclo riproduttivo» e introduce questa modifica nella direttiva 88/379/CEE;

considerando che l'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 92/37/CEE della Commissione⁽⁴⁾, prevede nuovi criteri e nuove frasi di tipo R per la categoria di pericolo «tossico per il ciclo riproduttivo», nonché nuovi criteri di utilizzazione per taluni frasi tipo concernenti la natura dei rischi particolari attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi, ed in particolare le frasi R 33 e R 64;

considerando che, pertanto, le disposizioni stabilite nell'allegato I della direttiva 88/379/CEE, quale modificata dalla direttiva 90/492/CEE⁽⁵⁾, devono essere rivedute e completate;

considerando che l'allegato II della direttiva 88/379/CEE comprende disposizioni particolari concernenti l'etichet-

tatura di taluni preparati; che queste disposizioni particolari di etichettatura si applicano indistintamente a tutti i preparati in questione, siano essi considerati pericolosi o meno ai sensi della direttiva;

considerando che è sembrato necessario stabilire altre disposizioni particolari, oltre a quelle relative all'etichettatura, per taluni preparati che, pur contenendo una o più sostanze pericolose, non sono necessariamente pericolosi ai sensi della direttiva 88/379/CEE;

considerando che pertanto le disposizioni particolari per taluni preparati riportate nell'allegato II della direttiva 88/379/CEE, quale modificata dalla direttiva 89/378/CEE⁽⁶⁾, devono essere rivedute e completate;

considerando che queste modifiche dell'allegato II comportano una ristrutturazione di detto allegato e in particolare una nuova presentazione per capitoli, al fine di mantenere la necessaria chiarezza dell'intera legislazione;

considerando che l'articolo 8 A del Trattato stabilisce un'area senza frontiere interne in cui le merci, le persone, i servizi ed i capitali devono poter circolare liberamente;

considerando che, data la portata e gli effetti dell'azione prevista, i provvedimenti comunitari previsti dalla presente direttiva sono non soltanto necessari, ma anche indispensabili per la realizzazione degli obiettivi stabiliti; che questi obiettivi non possono essere raggiunti separatamente dagli Stati membri; che d'altronde la realizzazione di detti obiettivi a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 88/379/CEE;

(1) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

(2) GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 30.

(5) GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 35.

(6) GU n. L 64 dell'8. 3. 1989, pag. 18.